

## ***Compatibilità esercizio della libera professione con altre attività***

STANTE LA RICORRENZA CON LA QUALE VENGONO POSTI QUESITI CONCERNENTI

- LA POSSIBILITÀ PER L'ARCHITETTO ISCRITTO ALL'ALBO ED ESERCENTE LA LIBERA PROFESSIONE, DI FAR PARTE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI

OPPURE

- SE L'ARCHITETTO POSSA RIVESTIRE LA QUALIFICA DI SOCIO ACCOMANDATARIO IN UNA S.A.S. O DI AMMINISTRATORE UNICO IN UNA S.R.L.

È STATO RICHIESTO ALL'AVV. G. SCUDIER DI REDIGERE UN PARERE SULL'ARGOMENTO CHE VIENE DI SEGUITO RIPRESO.

La disamina della materia richiede, preliminarmente, di verificare nel vigente articolato della legge di disciplina della Professione (Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e RD e Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), nonché delle norme di Deontologia Professionale dettate, se siano eventualmente previste delle cause ostative e comunque di incompatibilità in ordine a quanto sopra.

Tale esame evidenzia che uno specifico divieto non esiste, e pertanto la risposta ai quesiti sopra posti deve essere positiva, almeno nei suoi termini generali.

Tanto precisato, questo non significa tuttavia che all'architetto sia consentito svolgere attività commerciale, in qualsivoglia forma imprenditoriale-commerciale-societaria, senza alcun limite.

Allorquando l'architetto sia iscritto all'albo ed eserciti attività professionale, ma anche attività d'impresa, si dovranno rispettare i limiti sanciti dalle norme deontologiche di appartenenza.

In particolare, gli articoli 21 e 22 sanciscono che "l'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente..." e che "l'iscritto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni..."

Si consideri la fattispecie in cui l'architetto svolga la propria opera intellettuale ed al contempo eserciti, in forma societaria, attività legata alla vendita o all'acquisizione di aree fabbricabili in relazione alle quali la suddetta opera sia stata esplicata.

In proposito, una situazione di incompatibilità fra l'esercizio della professione di architetto e quella di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, potrebbe ad esempio ipotizzarsi laddove l'attività di quest'ultima, consistente appunto nell'attività di costruzione e vendita di immobili, comprendesse anche quella della progettazione. E' evidente che in un simile caso il professionista potrebbe essere cointeressato.

In generale, la normativa deontologica detta dunque un limite di carattere generale, peraltro pienamente condivisibile, volto ad impedire il verificarsi di situazioni di incompatibilità con gli interessi del committente della prestazione professionale, che va resa nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

In tale contesto normativo, analoga risposta va data al quesito se l'architetto possa o meno rivestire la qualifica di socio accomandatario in una s.a.s. o di amministratore unico in una s.r.l.

Agli architetti non è precluso, come si è detto, lo svolgimento di altro tipo di attività di contenuto diverso, purchè non incompatibile con l'esercizio professionale di architetto.

Sotto tale profilo, l'assunzione di cariche amministrative in seno ad una struttura societaria non è vietato dall'ordinamento; la professione di architetto non è dunque incompatibile con l'amministrazione di imprese di forma societaria.

Naturalmente, tale possibilità non fa venire meno l'applicazione dei principi propri delle materie interessate; così, può ad esempio ricordarsi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, poiché l'attività di amministratore unico di una società, stante il rapporto di immedesimazione organica con questa, va qualificata come attività imprenditoriale e non libero professionale, "*ne consegue che l'ingegnere o architetto che abbia svolto tale attività, pur se iscritto alla Cassa nazionale ingegneri e architetti liberi professionisti, non ha diritto alla erogazione della pensione di vecchiaia a carico di detta Cassa, che richiede, oltre al requisito della iscrizione alla stessa, anche quello della prestazione di attività libero professionale*". (Si vedano, ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav., 02 marzo 2001, n. 3064; Cass. 12 luglio 1997 n. 7637; Cass. 21 novembre 1987 n. 8601).

Da ultimo, quanto alla possibilità per l'architetto di costituire una società avente per oggetto della sua attività quello di commercializzare prodotti di comune utilizzo in edilizia e di prestare la consulenza tecnica richiesta, deve tenersi conto non solo delle disposizioni che regolano la professione di architetto, ma anche delle norme che l'ordinamento dedica alla disciplina delle

società, ed in particolare delle società professionali.

Sotto un primo profilo, va ricordato che l'art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248, (che ha convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cd. Decreto Bersani) ha stabilito che *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:.....il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.”*

Dall'altro lato, vanno richiamati i precedenti principi dettati in tema di società di ingegneria, tipologia cui l'oggetto sociale menzionato nel quesito potrebbe ricondursi quantomeno con riferimento alla “consulenza tecnica”.

Si tratterà dunque, in tal caso, di definire in maniera puntuale e chiara l'ambito di attività della società, per poi applicare ad essa la disciplina legislativa conforme.

**dal**  
**Bollettino di**



### **SILENZIO-ASSENSO SULLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ**

Con la recente importante sentenza n. 1550 del 5.4.2007 il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni importanti principi in materia di Denuncia di Inizio Attività nell'ambito edilizio. In particolare la Corte ha ricordato che **è sufficiente il semplice decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione**, non interrotto da motivata inibitoria della P.A., **per la formazione del titolo abilitativo edilizio**.

La D.I.A. infatti, ricordano i giudici, si connota come uno strumento di semplificazione procedimentale, volta a consentire al privato di conseguire il titolo abilitativo richiesto senza attendere un provvedimento di assenso espresso da parte della P.A.. La Corte ribadisce inoltre che la natura di titolo abilitativo edilizio implicito, insita nel silenzio maturatosi sulla D.I.A., rende ammissibile il ricorso giurisdizionale avverso detto titolo, che potrà essere presentato entro 60 giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione al terzo

interessato del perfezionamento della D.I.A. o dall'avvenuta conoscenza del silenzio assenso sull'intervento oggetto di denuncia.

Diverso è invece il caso in cui la D.I.A. riguardi **interventi da effettuarsi in zona soggetta a vincolo paesaggistico**. In questo caso infatti è **comunque necessario il conseguimento esplicito dell'autorizzazione paesaggistica**, ed inoltre il termine per l'impugnazione decorre dopo che sono trascorsi 30 giorni dal momento del definitivo rilascio di detta autorizzazione paesaggistica. Infatti **ove tale autorizzazione non sia conseguita la denuncia deve essere considerata fin dall'inizio priva di effetto**. La Corte ricorda in questo caso che il legislatore non ha previsto un mutamento del titolo abilitativo edilizio necessario in ragione del regime vincolato dell'area, ma ha semplicemente previsto che l'esistenza del vincolo comporta la necessità della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

### **TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Aula del Senato ha avviato lo scorso 13.6.2007 l'esame del DDL 1507, recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, discusso congiuntamente al DDL 1486 e licenziato dalla Commissione Lavoro, in sede referente, il 31 maggio.

Come illustrato dal relatore, la Commissione ha elaborato un testo che, oltre a puntualizzare i contenuti della delega, ha introdotto disposizioni immediatamente precettive per fronteggiare il drammatico problema della sicurezza del lavoro da un lato con il potenziamento e con un maggiore coordinamento dell'attività di vigilanza e dall'altro con misure per rafforzare l'azione di prevenzione. Nel prevedere tali misure la Commissione si è avvalsa degli approfondimenti realizzati in sede di Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro e dei contributi provenienti da audizioni informali.

E' risultata diffusa tra l'altro la convinzione che una politica incisiva in un ambito così delicato richieda risorse adeguate e che la clausola di invarianza della spesa vada riferita esclusivamente alla delega, perché sono evidentemente onerose le norme relative all'assunzione di personale impiegato in attività ispettiva e al credito d'imposta per imprese che investano nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro.



## **dal PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI**

Il Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, arch. Chiara Matteazzi, con nota del 4 maggio 2007 (prot. n. 3857/07), ha trasmesso la Delibera del Comitato Esecutivo n. 73 del 12 marzo 2007 avente per oggetto "Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della d.g.r. n. 3173 del 10 ottobre 2006. Precisazioni."

Il documento, consultabile presso la sede dell'Ordine, è pure reperibile sul sito del Parco, [www.parcocolleuganei.com](http://www.parcocolleuganei.com) (selezionare dalla home page *bandi e concorsi*, dove è inserita la delibera in questione).

## **PREZZARIO REGIONALE DEI LL.PP.**

Si evidenzia che con **Delibera n. 1035 in data 17 aprile 2007 la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento al 2007 del "Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici" di interesse regionale.**

Il provvedimento approvato è l'ultimo di sette aggiornamenti che sono stati redatti a partire dal 1999, anno in cui la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 207 in data 2 febbraio, approvò un primo Prezzario avente ad oggetto le voci relative alla realizzazione al grezzo di opere edili, fognarie, stradali ed acquedottistiche.

L'attuale documento è stato integrato negli ultimi anni, oltre che per la parte relativa alle voci elementari di manodopera, materiali, semilavorati e noli, anche per le opere finite, con la creazione di specifiche aree che attengono alle seguenti fattispecie di opere: edili, stradali, acquedottistiche, fognarie, difesa del suolo, arredo urbano, sicurezza.

Recentemente, con Deliberazione n. 244 in data 6 febbraio 2007, **la Giunta Regionale ha approvato anche un primo "Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, area impianti", aggiornato al 2007, relativo agli impianti elettrici e termomeccanici comprendente circa mille voci di prezzo.**

I due citati prezzari (opere varie e impianti) sono stati redatti sulla base di analisi prezzi che, oltre a fornire all'utenza il riscontro sulle valutazioni affrontate per la composizione del prezzo finale, consentono un rapido aggiornamento dei prezzi

finali, sulla base delle variazioni annuali dei prezzi elementari.

**Si sottolinea che il prezzario regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della suddetta L.R. 27/2003, è vincolante per i lavori di competenza regionale e costituisce riferimento obbligatorio per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale.**

I soggetti interessati potranno reperire

- il **PREZZARIO REGIONALE 2007** nel sito della Regione Veneto all'indirizzo <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=196863>

- il **PREZZARIO REGIONALE, AREA IMPIANTI, 2007 e Analisi Prezzi** all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Attività+di+gestione.htm>

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

E' noto che gli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (e in precedenza l'art. 151 del D.Lgs. 490/1999) disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per eseguire interventi edilizi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prevedendo due fasi:

- accertamento della compatibilità paesaggistica dell'opera e, in caso di esito positivo, rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte della regione (o del comune delegato)
- controllo di legittimità dell'atto, con eventuale potere di annullamento, della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio territorialmente competente.

A tal riguardo il **Consiglio di Stato** (sezione VI, sentenza 29 marzo 2007, n. 1473) **ha stabilito che la comunicazione di avvio del procedimento al privato da parte della Soprintendenza non può essere sostituita:**

- nè dall'avviso contenuto in fondo all'autorizzazione che verrà inviata alla competente Soprintendenza per il controllo e l'eventuale annullamento
- nè dall'informazione data all'interessato circa l'avvenuta richiesta di documentazione integrativa da parte della Soprintendenza alla Regione (o al Comune).

**L'avvio del procedimento di controllo, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve essere sempre preceduto da apposita comunicazione della Soprintendenza al**

**privato, così come previsto in generale dall'art. 7 della 241/1990 per tutti i procedimenti amministrativi.**

Infatti, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, sia l'avviso contenuto nell'autorizzazione che la stessa verrà trasmessa alla Soprintendenza per il controllo, sia l'informazione al privato che la Soprintendenza ha effettuato una richiesta alla Regione (o al Comune) di documentazione integrativa, non permettono all'interessato di sapere se la p.a. intenda esercitare il suo potere di annullamento, nè quale sia il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento presso cui attivare le forme di partecipazione previste dalla Legge 241/1990.



**Notizie flash dal Delegato Inarcassa**  
Arch. Maurizio Marzola

#### **CONTRIBUTI ON LINE. DEDUCIBILITÀ CORRELATA ALLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO**

L'Agenzia delle Entrate con nota 77/07 rende noto che: *"I professionisti che effettuano on line il versamento dei contributi previdenziali, mediante carta di credito, possono dedurre l'onere sostenuto nell'anno d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento, a prescindere dal momento in cui è addebitato l'importo sul conto corrente"*. Ad esempio: il saldo dei contributi 2006, o altro pagamento, se effettuato on line entro il 31.12.07 con Inarcassa card, potrà essere portato in detrazione nel 2007 anche se l'importo sarà addebitato sul conto corrente il 15.1.2008. Casistica più volte esposta che trova riscontro nella nota.

#### **VOLUME AFFARI IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

Gli iscritti agli albi d'Ingegnere e d'Architetto, titolari di Partita IVA, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 6/1981 sono tenuti al versamento del Contributo Integrativo ad Inarcassa **"indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore"**.

#### **INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE PROFESSIONISTE ISCRITTE**

La Legge n° 289/2003 disciplina che, l'importo dell'indennità è pari all'80% di 5 dodicesimi del reddito professionale denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità è percepibile anche per un periodo che copre parzialmente i 5 mesi previsti dal D.L. n° 151/2001 (2 mesi prima e 3 dopo l'evento); in tali casi l'indennità è liquidata pro quota rapportando in giorni i 5 mesi potenzialmente indennizzabili al periodo di effettiva iscrizione e contribuzione maturato presso Inarcassa. E'

prevista comunque un'indennità minima e massima, per il 2007 pari ad € 4.310 e 21.550.

#### **TRACCIABILITÀ DEL COMPENSO**

L'Art.35, c. 12 e 12 bis, L.248/2006 prevede che il compenso (non incasso o imponibile IVA) superiore a 1.000 €, a partire dal 12.8.06, è riscosso dal professionista attraverso strumenti tracciabili. Il compenso sembra inteso al netto del contributo previdenziale (2 o 4%) ma certo al lordo di ritenuta ed al netto d'IVA e compreso rimborsi spese (eccetto anticipazioni in nome e per conto del cliente). **Non costituiscono compensi:** risarcimenti assicurativi, cessione oggetti d'arte, collezione o antiquariato, beni strumentali, riaddebito utenze o affitto locali comuni a più professionisti. Obbligatorie uno o più conti correnti ove transitare le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e prelevare quelle per le spese. Anche gli importi sottosoglia riscossi in contanti devono affluire dopo l'incasso nei predetti conti pur non essendo stabilito un termine. L'incasso può avvenire con: Assegno non trasferibile; Bonifico; Rid; Ri.ba.; M.av.; R.av; Bancomat; Carte di credito. **Infine:** dal 1.7.08 al 30.6.09 la tracciabilità scenderà ad € 500 e in seguito a € 100; previsto decreto che individua alcuni soggetti esclusi (anziani, diversamente abili etc.).

#### **CREDITI PIÙ GARANTITI PER I PROFESSIONISTI**

Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, ha redatto istruzioni comportamentali sull'accertamento del passivo, molto interessanti. I crediti d'ogni prestatore d'opera intellettuale e non, possono essere insinuati al passivo di un fallimento come privilegiati (ex art. 2751- bis n° 2 c.c.); il privilegio mobiliare opera per i crediti dovuti per gli ultimi 2 anni di prestazione (e non più per i 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento). Nel computo a ritroso, quale giorno di partenza, si calcola quello d'ultimazione delle prestazioni rese e non più quello del pignoramento o della procedura concorsuale (Vedi Italia Oggi del 21.5.07 pag. 17).

#### **IL RECUPERO DEI CREDITI**

Il recupero dei crediti relativi ai contributi previdenziali obbligatori ed accessori dovuti da Ingegneri e Architetti in possesso di Partita Iva, iscritti o meno ad Inarcassa, dal 1999 non avviene più tramite ruoli esattoriali, ma attraverso una Società di recupero crediti. Fino a quell'anno le esattorie operavano con il "riscosso per non riscosso" nel senso che anticipavano la somma richiesta, attivandosi poi per il recupero diretto (Inarcassa affidava i contributi minimi annuali ed i provvedimenti sanzionatori degli iscritti). Trascorso il periodo di prescrizione, se l'esattoria non incassava dal professionista, richiedeva all'Ente la restituzione di quanto anticipato; procedimento abbandonato appunto dal 1999. Da allora molti Enti (come il nostro) si rivolgono a Società di Recupero Crediti riconosciute ed in possesso dei requisiti di legge.

Al conferimento dell'incarico, dopo le comunicazioni ed i solleciti operati da Inarcassa, la Società incaricata invia lettera di messa in mora; scaduto il termine, 7gg., attiva la gestione

telefonica; dopo ulteriori 40 gg., se l'attività non sortisce alcun effetto, è promosso l'intervento domiciliare.

Il costo addebitato è del 7% per importi incassati fino a € 5.000; del 6,5% per importi fino a € 15.000; del 6% per importi fra € 15.000 ed € 25.000, è inoltre addebitato un compenso fisso per pratica di € 5 o 10 a seconda che l'importo sia inferiore o superiore ad € 15.000.

Se la Società non riesce a riscuotere il credito, la pratica ritorna ad Inarcassa che attiva il procedimento di recupero legale attraverso decreto ingiuntivo.

#### **F24 ON LINE A PARTIRE DA LUGLIO PER I PROFESSIONISTI**

Info sul sito web [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### **RICHIESTA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

[www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), modulistica, compila modello, salva, invia a [certificazioni@inarcassa.it](mailto:certificazioni@inarcassa.it).



## **CATASTO**

DAL REFERENTE  
ARCH. ZARE' ERCOLIN

#### **CONSULTAZIONE GRATUITA DATI CATASTALI**

Si informano i Colleghi che al sito: [http://www.agenzia territorio.it/servizi/cittadino/rendite\\_catastali/index.htm](http://www.agenzia territorio.it/servizi/cittadino/rendite_catastali/index.htm) è possibile ottenere in forma del tutto gratuita la consultazione delle rendite catastali di tutte le unità immobiliari italiane. L'unica differenza rispetto a quanto ottenibile mediante la consultazione presso lo sportello catastale è la mancanza degli intestati.

#### **VISURE CATASTALI ED IPOTECARIE**

Dal sito dell'agenzia del territorio [www.agenzia territorio.it](http://www.agenzia territorio.it) (nella colonna di destra della home page) è scaricabile il Decreto del 4 maggio 2007. Si consigliano i Colleghi di leggerlo attentamente in quanto vi sono tutte le notizie che si attendevano in materia di consultazioni on line complete di tutti i dati consueti.

L'Agenzia del Territorio di Padova comunica che stanno per essere inviati gli **ATTI DI CONTESTAZIONE PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA** (pratiche Do. C. Fa. errate). Tali notifiche seguono il precedente avviso bonario già pervenuto al professionista, ma non seguito dalla pratica in rettifica. Tale contestazione sarà inviata, per conoscenza, anche alla ditta che ha firmato la denuncia o alla ditta subentrante.

Si evidenzia che a far data dal 6 giugno 2007 è **STATO ESTESO SUL TERRITORIO NAZIONALE**, ad

eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, **IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO TERRENI** (procedura Pregeo9).

Si ricorda che gli atti del catasto fabbricati (procedura Do.C.Fa.) possono già essere trasmessi telematicamente. A tal proposito si rende noto che è prelevabile dal sito dell'Agenzia del Territorio ([www.agenzia territorio.it](http://www.agenzia territorio.it)) la versione 3.05 del programma, assieme ai nuovi (per alcune province) quadri tariffari e toponomastiche. La nuova versione consente (fra l'altro) di specificare le casistiche dei fabbricati rurali (rif.to circolare 7 del 15 giugno 2007) ed il suo uso è di fatto immediatamente obbligatorio.

Si ricorda infine che è già possibile attivare il castelletto unico nazionale per l'invio telematico sul territorio nazionale degli atti di aggiornamento catastale e per la ricezione degli estratti di mappa digitali.

Quanto sopra è possibile per i possessori del kit di firma digitale più volte annunciato e descritto nelle precedenti comunicazioni.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



### **Dal CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, P. P. e C.**

- NOTE DAL DIPARTIMENTO DEI VV.FF -

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VV.FF, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso – tramite il Consiglio Nazionale – la lettera-circolare del 30 maggio 2007 (prot. n. P707/4188 sott. 4) con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. Revisione della vigente normativa di prevenzione incendi.

Sempre per il tramite del Consiglio Nazionale, è stata trasmessa la circolare del 5 giugno 2007, prot. n. P721/4106/1 sott. 38 che dà indicazioni relative ai distributori stradali di GPL per autotrazione (Decreto Ministeriale 3 aprile 2007). Primi indirizzi applicativi.

*Le note sono consultabili presso la sede dell'Ordine.*

## LE CIRCOLARI DEL DR. ADOLFO BRUZZO

Dottore Commercialista – Revisore contabile in Padova

Stante la copiosità dei documenti redatti dal dr. A. Bruzzo e l'impossibilità di un immediato inoltrare degli stessi alla totalità degli iscritti, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato che le circolari vengano messe a disposizione attraverso il sito dell'Ordine.



Si segnalano gli ultimi documenti pervenuti e consultabili sul sito [www.pd.archiworld.it](http://www.pd.archiworld.it):

### CIRCOLARE N. 10 DELL'8 MAGGIO 2007

- Differito il termine per l'istanza di rimborso IVA relativa ai veicoli
- Il bollo auto per i "finti" autocarri
- Gli studi di settore 2006 e la super congruità

### CIRCOLARE N. 11 DEL 11 MAGGIO 2007

- F24 sempre ammesso per i versamenti ICI
- Ravvedimento per il mancato invio telematico delle lettere d'intento
- Studi di settore e professionisti
- La rilevazione delle spese telefoniche alla luce delle novità introdotte dalla finanziaria

### CIRCOLARE N. 12 DEL 12 GIUGNO 2007

- Ravvedimento operoso – dal 22 maggio 2007 interessi separati nel modello F24
- Condomini – Nessuna ritenuta se l'Amministratore è una società
- Le nuove detrazioni IRPEF per il 2007

### CIRCOLARE DEL 27 GIUGNO 2007

L'ipoteca sui mutui estinti viene cancellata d'ufficio senza spese per il debitore

### CIRCOLARE DEL 29 GIUGNO 2007

Il nuovo limite di detrazione dell'IVA sulle auto

### CIRCOLARE DEL 4 LUGLIO 2007

La documentazione per le spese farmaceutiche

## Istat - ADEGUAMENTO TARIFFA PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE


L'adeguamento della T.U. ha carattere automatico. L'aliquota da applicarsi è quella vigente alla data della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico.

Settembre	2005	+	1480,9
Febbraio	2006	+	1493,5
Maggio	2006	+	1504,8
Luglio	2006	+	1502,4
Febbraio	2007	+	1510,0
Maggio	2007	+	1520,0



Sono sempre numerose le notifiche di mancati recapiti dei messaggi di posta elettronica periodicamente inviati dall'Ordine.

Per garantire una comunicazione tempestiva ed efficace, **SI INVITANO GLI ISCRITTI A MANTENERE ATTIVO IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL E AD INFORMARE L'ORDINE DI EVENTUALI VARIAZIONI DELLO STESSO.**



Si avvertono inoltre gli iscritti che verranno cancellati gli indirizzi e-mail che risulteranno inattivi nonostante i ripetuti solleciti ad avviare ai malfunzionamenti evidenziati.

## ABBONAMENTI RIVISTE

Si ricorda che anche per l'anno in corso sono state confermate dalle case editrici **le tariffe speciali di abbonamento riservate agli iscritti all'Ordine.**



I moduli per la sottoscrizione degli abbonamenti alle riviste sono disponibili sul sito [www.pd.archiworld.it](http://www.pd.archiworld.it).

Si rammenta che la sottoscrizione deve avvenire attraverso la Segreteria dell'Ordine.

# SOFTWARE

per la redazione di parcelle

Si informano gli iscritti che hanno acquistato il software "Linea 32 Parcellazione" – sviluppato per la F.O.A.V. (Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto) dalla S.T.R. Spa - che sul sito della Federazione ([www.veneto.archiworld.it](http://www.veneto.archiworld.it)) è stato predisposto uno spazio dedicato a tale programma, nel quale è possibile scaricare il primo aggiornamento del software e la guida al suo utilizzo.

# CORSI

D.LGS. 494/96 - ATTIVAZIONE CORSO

La Società Esse Ti Esse comunica che è in programma l'attivazione del

**Corso per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96)** di 120 ore che si terrà dal **15 ottobre 2007 al 30 gennaio 2008** nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 con sede a Padova, presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria (Via Lorendan 20).

Il programma è disponibile nel sito internet [www.essetiesse.it](http://www.essetiesse.it)

Per la partecipazione inviare comunicazione a Esse Ti Esse srl (tel. 049-8808270 – fax 049-8827619 – e-mail: [formazione@essetiesse.org](mailto:formazione@essetiesse.org)).

---

## CONCORSI-PREMI

Si invitano gli iscritti a consultare il **I'Osservatorio Concorsi/Premi** sul sito [www.awn.it](http://www.awn.it) in cui è possibile reperire i bandi dei concorsi di architettura/premi segnalati al **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

Si rammenta inoltre agli iscritti la possibilità di accedere gratuitamente al servizio **AGENDA CONCORSI**, un servizio di segnalazione di concorsi di progettazione nazionali ed internazionali, affidamenti d'incarico e concorsi per la P.A., destinato alla categoria degli architetti e realizzato dagli Ordini degli Architetti, P. P. e C. di Roma e Firenze. Maggiori informazioni sul sito web [www.agendaconcorsi.com](http://www.agendaconcorsi.com)

Si segnalano:

<b>ENTE BANDITORE:</b> <b>OGGETTO:</b>  <b>TERMINI DI PARTECIPAZIONE:</b>	<b>Ente Parco Regionale dei Colli Euganei</b>  Concorso di idee per la realizzazione di 6 "Porte del Parco" e 2 "Atri" nel Parco Regionale dei Colli Euganei ( <i>progettazione di strutture ricettive-informative destinate a chi si accinge ad entrare nel territorio del Parco</i> )  Scadenza presentazione elaborati: 31 ottobre 2007  Informazioni utili e modalità di partecipazione reperibili sul sito <a href="http://www.parcocolleuganei.com">www.parcocolleuganei.com</a>
<b>ENTE BANDITORE:</b> <b>OGGETTO:</b>  <b>TERMINI DI PARTECIPAZIONE:</b>	<b>Ordine degli Architetti, P. P. e C. della provincia di Milano</b>  Il Premio europeo di architettura Ugo Rivolta è finalizzato a diffondere la conoscenza dei migliori progetti di edilizia sociale realizzati in ambito europeo negli ultimi anni, per contribuire a rinnovare l'interesse nei confronti della residenza di iniziativa pubblica che ha avuto un ruolo significativo nella storia dell'architettura degli ultimi due secoli.  La partecipazione è aperta ad architetti e ingegneri, iscritti ai relativi albi.  Per partecipare alla prima fase si richiede di segnalare l'opera attraverso l'apposita scheda riportata nel bando entro il 15 settembre 2007  Informazioni utili e modalità di partecipazione reperibili sul sito <a href="http://www.ordinearchitetti.mi.it">www.ordinearchitetti.mi.it</a>



## ***CHIUSURA ESTIVA***

Si informano gli iscritti che  
**gli uffici dell'Ordine rimarranno chiusi**  
per la pausa estiva

**dal 30 luglio al 24 agosto 2007**

Gli uffici riapriranno il giorno  
**27 agosto 2007**

con i consueti orari di Segreteria.

## ARCHITETTI NOTIZIE

Periodico mensile edito dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova

### **Direttore Responsabile**

Danilo Turato

### **Consiglio dell'Ordine**

#### **Presidente**

Giuseppe Cappochin

#### **Vice Presidente**

Danilo Turato

#### **Segretario**

Liliana Montin

#### **Tesoriere**

Antonio Guggia

#### **Consiglieri**

Nicla Bedin, Doris Castello, Lamberto Celeghin, Antonio Draghi, Renzo Gonzato,  
Giacomo Lippi, Maurizio Michelazzo, Paolo Stella, Silvio Visentin,  
Sandro Voltan, Ranieri Zandarin

Direzione, redazione e amministrazione

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova

P.zza G. Salvemini 20 - 35131 Padova

tel. 049-662340 - fax 049-654211

### **Stampa**

***Centro Copie Tipografia «La Modernissima» - Padova***

Distribuzione gratuita agli iscritti all'Albo della Provincia di Padova

Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale –  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Padova

Aut. Trib. Padova n. 1697 del 19.05.2000

Chiusura delle informazioni: 23 luglio 2007